

Roma, 15 dicembre 2011

Le Parti

Confcommercio

e

CGIL

CISL

UIL

premessò

che l'art. 1 comma 47 della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

che l' art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;


che il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall' art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione;

che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 e dell'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011 hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;


convengono

che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei predetti contratti collettivi, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA  


CGIL



CISL



UIL



## Accordo tipo

Data, .....

Le Associazioni/Federazioni

.....

.....

e

CGIL

CISL

UIL

premesso che


con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

che l' art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha esteso a tutto il 2012 la medesima disciplina;

si conviene quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro , anche se di settore merceologico diverso, ma applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda ( quali, a mero titolo esemplificativo, il



trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

I datori di lavoro informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

FIRME

Renzo Marenco

Chiusi

Di-

Paolo Serru